



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 19 gennaio 2021*

---

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 26 E 27 GENNAIO 2021

1. Quale tutela per il bimbo nato in Italia da due donne, a seguito di fecondazione eterologa, in caso di crisi della coppia?
2. Cassazione: il bambino nato all'estero mediante maternità surrogata può essere riconosciuto in Italia come figlio di due uomini uniti civilmente?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 26 e del 27 gennaio 2021 e nelle camere di consiglio del 26 e 27 gennaio 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 19 gennaio 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 18 gennaio 2021

## UDIENZA PUBBLICA 27 GENNAIO 2021

### **STATUS DEL NATO, IN ITALIA, DA COPPIA COMPOSTA DA DUE DONNE CHE ABBIANO FATTO, ALL'ESTERO, RICORSO ALLA PMA DI TIPO ETEROLOGO – MANCATA DISCIPLINA DEL LEGAME CON IL GENITORE DI INTENZIONE NEL CASO DI CRISI DELLA COPPIA E DI MANCATA POSSIBILITÀ DI FARE RICORSO ALL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI.**

*Stato civile - Stato giuridico del nato (in Italia) a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo praticate all'estero nell'ambito di un rapporto procreativo di una coppia formata da due donne - Preclusione dell'attribuzione dello status di figlio riconosciuto di entrambi i componenti della coppia, ove non ricorrano le condizioni per procedere all'adozione in casi particolari e sia accertata giudizialmente la sussistenza dell'interesse del minore.*

#### **(R.O. 79/2020)**

Il Tribunale di Padova solleva questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e dell'articolo 250 del codice civile in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), «laddove non consentono al nato, nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne l'attribuzione dello *status* di figlio riconosciuto anche della donna che insieme alla madre biologica abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all'adozione nei casi particolari, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *d*), della legge n. 184 del 1983, e sia accertato l'interesse del minore». Il giudice rimettente sottolinea le peculiarità della fattispecie in esame rispetto ad altre oggetto di arresti giurisprudenziali in relazione alle medesime disposizioni quali: il luogo di nascita (Italia), la mancata dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile in occasione della nascita, la sopravvenuta cessazione della relazione affettiva tra le due donne e l'impraticabilità dell'adozione in casi particolari, per la quale è prescritto l'assenso dei genitori dell'adottando, assenso mancante nella fattispecie in esame. Il rimettente, pertanto, non sussistendo nella fattispecie concreta le condizioni per procedere all'adozione in casi particolari, ravvisa un vuoto di tutela, non colmabile in via interpretativa. Il Collegio giudicante, pur riconoscendo che l'individuazione dei modi di riconoscimento del legame intercorrente tra il genitore intenzionale e il minore dovrebbero spettare al legislatore, ritiene che la lacuna nella disciplina della fattispecie costituisca una scelta che esorbita dal margine di discrezionalità legislativa e che contrasti con i diritti costituzionali e convenzionali espressi dagli invocati parametri. In particolare il giudice *a quo* ravvisa: una violazione nell'assenza di tutela del diritto del minore ad avere un'identità che gli consenta di vedere riconosciuti e di poter azionare i suoi diritti nei confronti di chi si è assunto la responsabilità della procreazione nonché la sussistenza di una ingiustificata disparità di trattamento tra i nati, non solo a seconda che siano stati concepiti con fecondazione eterologa praticata da coppia eterosessuale o da coppia omosessuale, ma anche a seconda della loro adottabilità attraverso l'istituto dell'adozione in casi



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

particolari. Il rimettente aggiunge che la violazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30 e 117 della Costituzione e dell'articolo 8 della CEDU ricorrerebbe anche con riferimento al diritto alla bigenitorialità, inteso come il diritto di ogni bambino ad avere due persone che si assumono la responsabilità di provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, nei confronti delle quali poter vantare diritti successori, ma soprattutto di poter agire in caso di inadempimento e di crisi della coppia.

### **Norme censurate**

**L. 19 febbraio 2004, n. 40**

**Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**

-----

#### **Art. 8. Stato giuridico del nato.**

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

-----

#### **Art. 9. Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre.**

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donator e di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

-----

### **CODICE CIVILE**

#### **Art. 250. Riconoscimento.**

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## UDIENZA PUBBLICA 27 GENNAIO 2021

### **CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE DEL RICONOSCIMENTO DELL'EFFICACIA DI UN PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE STRANIERO CON IL QUALE SIA STATO ACCERTATO IL RAPPORTO DI FILIAZIONE TRA UN MINORE, NATO ALL'ESTERO MEDIANTE IL RICORSO ALLA MATERNITÀ SURROGATA, E IL "GENITORE DI INTENZIONE", CITTADINO ITALIANO**

*Stato civile - Filiazione - Procreazione medicalmente assistita - Riconoscimento di sentenze straniere - Intrascrivibilità degli atti formati all'estero contrari all'ordine pubblico - Divieto di surrogazione di maternità - Preclusione, secondo l'attuale conformazione del diritto vivente, del riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero attestante il legame di filiazione dal genitore intenzionale non biologico, legato al genitore biologico da matrimonio celebrato all'estero, di un minore nato, all'estero, con le modalità della gestazione per altri (cosiddetta "maternità surrogata").*

#### **(R.O. 99/2020)**

La Corte di cassazione prospetta questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell'articolo 64, comma 1, lettera *g*), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e dell'articolo 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), «nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (cosiddetta "maternità surrogata") del c.d. genitore d'intenzione non biologico». Il rimettente muove, ai fini della prospettazione della questione, dalla motivazione della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 8 maggio 2019, n. 12193, assunta come diritto vivente, che si fonda sul rilievo per cui il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione, incontra un ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dall'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della donna e l'istituto dell'adozione. Secondo le Sezioni unite la tutela di tali valori non esclude, peraltro, la possibilità di conferire rilievo al rapporto con il genitore intenzionale mediante altri strumenti giuridici quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'articolo 44, comma 1, lettera *d*), della legge n. 184 del 1983. Il rimettente evidenzia che, successivamente al deposito della citata decisione delle Sezioni unite, è stato pubblicato il parere consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla richiesta preventiva dell'adunanza plenaria della Corte di cassazione francese, parere espresso in esecuzione del Protocollo n. 16, allegato alla CEDU, entrato in vigore il 1° ottobre 2018 ma non ancora reso esecutivo dall'Italia. Il giudice *a quo* ravvisa, alla luce di tale parere consultivo, due profili di conflitto non superabili con l'attuale situazione del diritto vivente in Italia. Il primo profilo consiste nell'attribuzione al divieto di maternità surrogata dello statuto di principio di ordine pubblico



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

internazionale prevalente, *a priori*, sull'interesse del minore per effetto di una scelta compiuta dal legislatore italiano in via generale ed astratta rispetto alla valutazione del caso concreto. In secondo luogo il principio della preminenza dell'interesse del minore impedisce al legislatore di imporre una sua compressione in via generale e astratta e di determinare *ex lege* un affievolimento del diritto al riconoscimento dello *status filiationis* legalmente acquisito all'estero e, in questa prospettiva, anche la predisposizione di mezzi alternativi alla trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero dovrebbe assumere – secondo la motivazione del citato parere – la valenza di una diversa ed equiparata forma di riconoscimento dello *status filiationis* e non la predisposizione o utilizzazione di uno strumento di minor tutela. A tale riguardo, secondo il rimettente, l'istituto dell'adozione in casi particolari non sarebbe idoneo a garantire quella effettività e celerità di attribuzione dello *status filiationis* ritenute, dalla Corte di Strasburgo, quali condizioni per qualificare la modalità alternativa alla trascrizione rispettosa del diritto alla tutela della vita privata e familiare del minore. In conclusione il giudice *a quo* ritiene che, il predetto parere della Corte EDU, sebbene non direttamente vincolante, impone scelte ermeneutiche differenti e induce a sollevare la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, secondo l'interpretazione del diritto vivente, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della CEDU, agli articoli 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e all'articolo 24 della CDFUE. A parere del rimettente sussisterebbe, inoltre, un contrasto anche in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione determinandosi un conflitto con i principi di inviolabilità dei diritti fondamentali del minore, di uguaglianza, di non discriminazione, di ragionevolezza e di proporzionalità.

### Norme censurate

#### **L. 19 febbraio 2004, n. 40**

#### **Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.**

-----

#### **Art. 12. Divieti generali e sanzioni.**

(*omissis*)

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

(*omissis*)

-----

#### **L. 31 maggio 1995, n. 218**

#### **Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.**

-----

#### **Art. 64 (Riconoscimento di sentenze straniere)**

1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

- a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
- b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
- e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
- f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

-----

**D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396**

**Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.**

-----

**Art. 18. Casi di intrascrivibilità.**

1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.

---